



**COMUNE DI GROPELLO CAIROLI**  
**Provincia di Pavia**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n° 19 del 30/10/2019	<b>Contratto collettivo decentrato integrativo Comparto Funzioni Locali. Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.</b>
---------------------------------	---

La sottoscritta Avv. Amarillide Sempio, nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di Groppello Cairoli,

vista la pre-intesa di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019-2021, parte giuridica ed economica - Accordo decentrato integrativo parte economica - anno 2019, sottoscritta dalle parti in data 23 ottobre 2019;

viste le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

vista altresì la direttiva rivolta alla delegazione datoriale, di cui alla deliberazione G.C. n. 86 del 14.10.2019 dichiarata immediatamente eseguibile;

visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

*“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*

visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

*“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;*

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

### CERTIFICA

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi €. 74.090,00, in ragione annua, sono compatibili con i vincoli di bilancio o con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- alla giunta comunale;
- alla delegazione trattante;
- al responsabile del servizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gropello Cairoli 30/10/2019

Il Revisore dei Conti  
*Avv. Amarillide Sempio*

